

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 1/12

OGGETTO: <b>Modifica del Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010 n.240.</b>			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 55/2015	Prot. n. 11859	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Paolo PASCUCCI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X	Piero TOFFANO	X			
Anna GUERRA	X				Flavio VETRANO	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Si ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 20 gennaio 2015 e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2015, hanno approvato il Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240 e successive modificazioni. Lo stesso è stato emanato con D.R. n.83/2015 in data 16 febbraio 2015 il quale, all'art. 2 prevede, tra l'altro, che il Regolamento produca i suoi effetti per le procedure selettive bandite a partire dal giorno successivo alla data della sua emanazione.

Successivamente, la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha convertito con modificazioni il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 introducendo, fra l'altro, all'art. 6, dopo il comma 2, il comma 2-bis, che proroga di 2 anni la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ciò rende necessario apportare una modifica all'art. 4 – comma 4 - del regolamento in parola.

Inoltre, visto il numero di richieste a svolgere "attività lavorative esterne compatibili" di vario genere, e anche al fine di uniformare, per quanto possibile, il trattamento giuridico di tutti gli assegnisti dell'Ateneo, si propone di consentire agli assegnisti lo svolgimento di attività lavorative esterne non solo di ricerca, apportando una modifica all'art. 7 – comma 5.

Infine si propone di rinominare l'articolo 19 ed inserire un secondo comma allo stesso, al fine di precisare che gli effetti prodotti dal nuovo Regolamento verranno applicati a tutti gli assegnisti dell'Ateneo di Urbino e a tutte le procedure in corso al momento dell'emanazione dello stesso.

Quanto sopra premesso, si comunica che in data 27 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 66/2015 ha preso in esame il Regolamento per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 emanato con D.R. n.83/2015 in data 16 febbraio 2015, esprimendo parere favorevole alle modifiche riportate nella tabella che segue:

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 2/12

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p><b>Art. 4</b></p> <p><b>– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</b></p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p>	<p><b>Art. 4</b></p> <p><b>– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</b></p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p>
<p><b>Art. 7</b></p> <p><b>– Divieto di cumulo e incompatibilità –</b></p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi di ricerca presso Enti pubblici e privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>	<p><b>Art. 7</b></p> <p><b>– Divieto di cumulo e incompatibilità –</b></p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi presso Enti pubblici e presso privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>
<p><b>Art. 19</b></p> <p><b>– Entrata in vigore –</b></p>	<p><b>Art. 19</b></p> <p><b>– Entrata in vigore e abrogazioni –</b></p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati sia il "Regolamento Stralcio" per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'Art.22 della Legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 286/2011 del 5 luglio 2011, sia il Regolamento per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai</p>

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 3/12

	sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 83/2015 del 16 febbraio 2015.
--	---

Alla luce di quanto sopra premesso, si chiede al Senato Accademico di pronunciarsi per quanto di competenza.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- vista la Legge 9/05/1989, n.168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei ed in particolare l'art.6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", entrata in vigore il data 29/01/2011 e successive modificazioni;
- visto il D.R n.146/2011 del 28 marzo 2011 con cui è stato emanato il "Regolamento stralcio per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240", successivamente modificato con D.R. n.286 del 5 luglio 2011;
- visto il D.R n.83/2015 del 16 febbraio 2015 con cui è stato emanato il Regolamento per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240";
- considerato che il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis) che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni";
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.66/2015 del 27/03/2015;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica ed integrazione del Regolamento per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240;
- sentito il Direttore Generale:

delibera

1. di approvare le modifiche al testo del "Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010 n.240", che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
-----------------	----------------------

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 4/12

<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</b></p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</b></p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Divieto di cumulo e incompatibilità –</b></p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi di ricerca presso Enti pubblici e privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Divieto di cumulo e incompatibilità –</b></p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi presso Enti pubblici e presso privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Entrata in vigore –</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Entrata in vigore e abrogazioni –</b></p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati sia il "Regolamento Stralcio" per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'Art.22 della Legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 286/2011 del 5 luglio 2011, sia il Regolamento per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 83/2015 del 16 febbraio 2015.</p>

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 5/12

2. il testo del “Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art.22 della Legge 30/12/2010 n.240” risulterà, pertanto, essere il seguente:

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE 30/12/2010 N.240.**

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

**– Finalità –**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento da parte dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di seguito denominata “Università”, degli Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

**Art. 2**

**– Oggetto –**

1. L’Università, nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie conferisce Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a seguito di espletamento di procedure selettive pubbliche ed in particolare della procedura di cui all’art.22, comma 4, lett. b) della Legge 240/2010.

**Art. 3**

**– Requisiti –**

1. Possono essere titolari di assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art.74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n.382.
2. Costituisce requisito generale di ammissione alle procedure di cui al presente Regolamento il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero il possesso del Diploma di laurea (V.O.) o Laurea specialistica o Magistrale ai sensi del DM 509/99 e del DM 270/2004 corredati di curriculum scientifico professionale idoneo, debitamente documentato, per lo svolgimento dell’attività di ricerca.
3. Per quanto riguarda la Laurea conseguita presso Università estere, ai fini della partecipazione alla selezione, è necessario che la stessa sia riconosciuta equipollente a quella italiana.

**CAPO II  
DISCIPLINA DELL’ASSEGNO**

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 6/12

**Art. 4**

**– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –**

1. Il finanziamento per gli assegni di cui al presente regolamento può derivare da: a) fondi appositi dell'Università individuati a bilancio per fini di ricerca e/o per assegni di ricerca; b) fondi a disposizione dei Dipartimenti compresi quelli derivanti dal budget annuale destinati alla ricerca; c) fondi per programmi/progetti di ricerca finanziati comunque disponibili. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite tra i Dipartimenti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con l'obiettivo di armonizzare equitativamente lo sviluppo della ricerca di Ateneo.
2. L'importo degli assegni di cui al presente regolamento è determinato dal Dipartimento che richiede l'attivazione della procedura selettiva. L'importo minimo ai sensi dell'art. 22, comma 7 della Legge 240/2010, così come previsto con decreto del Ministro n.102 del 9 marzo 2011, è stabilito in euro 19.367,00. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

**Art. 5**

**– Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo –**

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n.335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni e integrazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca; il collaboratore ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, per responsabilità civile verso terzi e, ove necessario, per malattie professionali a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

**Art. 6**

**– Compiti –**

1. I titolari degli assegni svolgono la propria attività secondo un programma concordato con il responsabile della ricerca.



Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 7/12

2. I titolari degli assegni possono collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.
3. I titolari degli assegni possono inoltre partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca dell'Università, qualunque ne sia l'Ente finanziatore, ai sensi dell'art.18 - comma 5 – della Legge 240/2010.
4. L'attività di ricerca dei titolari degli assegni è svolta, di norma, presso la struttura di afferenza del responsabile della ricerca avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca, l'attività può anche essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere.

**Art. 7**

**– Divieto di cumulo e incompatibilità –**

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
2. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
3. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività imprenditoriale né può svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività didattica presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi presso Enti pubblici e presso privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
6. La titolarità degli assegni non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

**Art. 8**

**– Relazione annuale e rinnovo –**

1. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque non prima di 30 giorni dalla scadenza annuale, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, vistata dal Tutor, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza dal responsabile della ricerca. Il Direttore del Dipartimento interessato nomina una commissione composta ai sensi del successivo art.12 e, ove possibile, non comprendente il responsabile della ricerca. Entro 15 giorni la Commissione valuta l'attività svolta e, se del caso, può proporre la conferma dell'assegno.
2. La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere avanzata dal responsabile della ricerca e autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione positiva, da parte della Commissione di cui al comma 1, dell'attività svolta. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere l'attestazione di copertura finanziaria a totale carico del proprio budget.
3. In caso di rinnovo l'importo dell'assegno non potrà essere diverso dall'importo iniziale

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 8/12

dell'assegno stesso.

**Art. 9**

**– Il responsabile dell'attività di ricerca –**

1. Il responsabile della ricerca è il professore di ruolo o il ricercatore confermato sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.
2. Nel caso di trasferimento o impedimento del responsabile della ricerca, il Dipartimento provvederà a nominare un sostituto.

**CAPO III**

**PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO**

**Art. 10**

**– Attivazione –**

1. La proposta di conferimento dell'Assegno di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento e deve indicare:
  - a) titolo e sintetica descrizione del programma di ricerca, obiettivi della ricerca, settore scientifico disciplinare, settore concorsuale e l'area disciplinare di pertinenza dell'assegno;
  - b) nome del Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
  - c) durata e importo dell'assegno;
  - d) struttura presso la quale si svolgerà la ricerca ed eventuali altri sedi di lavoro;
  - e) entità e provenienza del finanziamento e attestazione di copertura finanziaria a carico del budget del Dipartimento.

**Art. 11**

**– Bando di selezione –**

1. Gli assegni sono conferiti previo espletamento di apposita procedura selettiva che assicuri valutazione comparativa tra i candidati.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, comma 1, lett. c) della Legge n. 240/2010 ai procedimenti per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo.
3. Il bando, da emanarsi con Decreto del Rettore, deve indicare:
  - a) Il Dipartimento che attiva l'assegno;
  - b) la descrizione dettagliata del programma di ricerca cui si riferisce l'assegno, area e settore scientifico-disciplinare;
  - c) numero, durata e importo dell'assegno da conferire;
  - d) il termine per la presentazione delle domande;
  - e) i requisiti di partecipazione;
  - f) i criteri di selezione dei candidati.
4. La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, deve essere inviata al Magnifico Rettore dell'Università entro il termine indicato dal bando. La domanda deve essere redatta secondo quanto previsto dal bando e deve comunque contenere i seguenti dati:
  - a) dati anagrafici e indirizzo al quale vanno inviate le comunicazioni inerenti la selezione;
  - b) titoli di studio conseguiti con l'indicazione dell'università, della data, della votazione, del ti-



Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 9/12

- tolo della tesi e del relatore;
- c) altri titoli conseguiti;
  - d) elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali e che comprenda tutti gli autori.
5. I requisiti per partecipare al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
  6. Il bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'ateneo per una durata non inferiore a 30 giorni e ad esso viene data idonea diffusione attraverso il sito web dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea.

**Art. 12**

**– Commissione esaminatrice –**

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre membri designati tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, anche esterni al Dipartimento proponente o all'Ateneo appartenenti allo stesso SSD o affine. In assenza di tale criterio, la scelta, previa debita motivazione, potrà ricadere su docenti e ricercatori afferenti allo stesso settore concorsuale; in assenza di questo requisito, si potrà ricorrere a docenti e ricercatori dello stesso macrosettore.
2. Alla commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera.
3. Dei lavori svolti dalla commissione, deve essere redatto apposito processo verbale a cura della commissione stessa.
4. La commissione deve portare a termine i lavori entro 60 giorni dalla nomina, fatti salvi i casi di differimento per cause di forza maggiore o particolari giustificati impedimenti dei componenti.

**Art. 13**

**– Valutazione titoli e colloquio –**

1. La selezione è per titoli e per colloquio.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40.
3. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
  - a) titoli accademici (conseguimento del dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea ecc.) fino a un punteggio massimo di 20/60;
  - b) titoli scientifici (pubblicazioni e lavori originali) fino ad un punteggio massimo di 20/60, secondo la loro importanza a giudizio della commissione;
  - c) altri titoli (attività documentata di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio, borse di dottorato di ricerca o post-dottorato o incarichi, sia in Italia che all'estero) fino ad un punteggio massimo di 20/60.
4. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono aver riportato un punteggio di almeno 30/60 nella valutazione dei titoli. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli deve essere reso noto ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio secondo le modalità stabilite dal bando.
5. Qualora la data, sede e ora del colloquio non siano indicate nel bando di selezione, di esse deve esserne data comunicazione ai candidati a cura del competente ufficio almeno 15 giorni prima della data stabilita, salvo espressa rinuncia da parte dei candidati all'atto della do-

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 10/12

- manda ai suddetti termini per cui la prova potrà avvenire anche con scadenza più ravvicinata.
6. Il colloquio è volto ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento di attività di ricerca nell'area scientifica oggetto dell'assegno, attraverso la discussione sui titoli presentati e sulla linea di ricerca proposta dal candidato stesso oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera e si intende superato con un punteggio di almeno 28/40.
  7. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione dovrà affiggere nella sede di esame l'esito del colloquio stesso.
  8. A conclusione dei propri lavori la Commissione farà pervenire al competente Ufficio dell'amministrazione centrale il processo verbale dei lavori svolti e la formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

**Art. 14**

**– Approvazione atti e graduatoria finale –**

1. A conclusione della procedura, verificata la regolarità della stessa, l'amministrazione provvede, con Decreto rettorale, all'approvazione degli atti ed alla formulazione della graduatoria finale di merito con proclamazione del vincitore. La graduatoria è formulata in ordine decrescente sommando il punteggio riportato nei titoli con quello riportato nel colloquio e resta valida per un anno. A parità di merito la preferenza è data dalla minore età anagrafica.
2. Il DR di approvazione atti è pubblicato all'albo ufficiale dell'Università. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

**CAPO IV**

**CONFERIMENTO ASSEGNI**

**Art. 15**

**– Conferimento assegni –**

1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito. In caso di rinuncia da parte del candidato risultato vincitore o di mancata accettazione entro il termine stabilito, l'assegno può essere conferito al primo degli idonei.
2. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato; tale contratto, sottoscritto dal Rettore e dal titolare dell'assegno, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.
3. Gli assegni decorrono dal primo o dal 16 di ogni mese. L'inizio dell'attività deve essere comunicata mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Responsabile della ricerca.
4. Il mancato inizio dell'attività nel termine stabilito, fatti salvi i casi di giustificato impedimento per gravi e comprovati motivi, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'attività che il titolare dell'assegno di ricerca sarà chiamato ad espletare dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
  - I. carattere continuativo e comunque temporalmente definito;
  - II. presenza presso la struttura di afferenza concordata con il responsabile della ricerca e approvata dal responsabile della struttura scientifica di riferimento;

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 11/12

- III. stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca, o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
  - IV. svolgimento in condizioni di autonomia nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza orario di lavoro predeterminato.
6. Il titolare dell'assegno di ricerca, che intenda recedere dal contratto, è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed al Responsabile scientifico dell'attività di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso è dovuta un'indennità rapportata al periodo di mancato preavviso.

**Art. 16**

**– Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione –**

- 1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Miur, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante, può essere conferito un contratto per Assegno di ricerca senza espletare la selezione mediante valutazione comparativa e colloquio, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento.
- 2. Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di vigenza del progetto finanziato, e potrà essere rinnovato al termine del progetto previa valutazione positiva dell'attività svolta come stabilito all'art. 8, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
- 3. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Miur, si intendono per esempio: Marie Curie Actions, ERC, FIRB, Marie Skłodowska-Curie.

**Art. 17**

**– Assenze, interruzioni e scioglimento del rapporto contrattuale –**

- 1. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, servizio militare, malattia. In caso di malattia è stabilito, ai fini della conservazione della collaborazione, un limite massimo di tre mesi. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare alla struttura e al competente ufficio il verificarsi della circostanze di cui al presente comma.
- 2. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, se:
  - a) il titolare dell'assegno omette ingiustificatamente di iniziare l'attività di ricerca;
  - b) il titolare dell'assegno sospende ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;
  - c) il titolare dell'assegno omette ingiustificatamente di assolvere agli specifici compiti di ricerca contemplati dal bando ovvero incorre in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti ovvero non presenta la relazione di cui al comma 1 dell'art.8 del presente Regolamento;
  - d) sopravviene una delle cause di incompatibilità ovvero emerge che, all'epoca dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità previste dal presente Regolamento e della normativa vigente in materia.

**CAPO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Delibera n. **55/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 12/12

---

**Art. 18**

**– Norma transitoria –**

1. Gli Assegni di ricerca in essere alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 conferiti ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge n. 449/97 e del Regolamento di ateneo per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca continuano a produrre i propri effetti fino alla scadenza.
2. Gli assegni di cui sopra possono essere rinnovati, se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario, nei limiti e nel rispetto dell'art.51 – comma 6 – della Legge 27/12/1997, n.449 ed il relativo trattamento economico resta determinato ai sensi del D.M. 26/2/2004, prot.n.45/2004.

**Art. 19**

**– Entrata in vigore e abrogazioni –**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione. E' reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati sia il "Regolamento Stralcio" per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'Art.22 della Legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 286/2011 del 5 luglio 2011, sia il Regolamento per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 83/2015 del 16 febbraio 2015.
-